

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, BONSAANTI, GIULIETTI, STAMPA, BASSANINI,
FINOCCHIARO FIDELBO, NADIA MASINI, PAISSAN, BRACCI
MARINAI, GALLIANI, GAMBALE, GRIGNAFFINI, SARACENI**

Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti

Presentata il 27 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « Società dell'informazione » che caratterizzerà il duemila si presenta fin d'ora in tutta la sua complessità, non soltanto per le nuove tecnologie ma anche per l'impegno straordinario di risorse umane e finanziarie. Ad essa Jacques Delors affida lo sviluppo del terzo millennio e le sorti di una democrazia compiuta.

Gli operatori dell'informazione devono prepararsi a una sfida che richiede conoscenza degli strumenti, capacità professionale e principi deontologici. Diventeranno indispensabili la competenza, la specializzazione, l'aggiornamento; l'enorme quantità di notizie e di dati che s'incroceranno da un Paese all'altro, da un continente all'altro, esige capacità di interpretazione e di orientamento; la libera circolazione delle idee lungo le reti telematiche avrà bisogno di un'attenta selezione; l'eventuale

commistione di interessi potrà essere affrontata con il rispetto di principi deontologici.

Essere giornalista comporta responsabilità nei confronti di tutti i settori della vita civile. E dunque più che mai la professione del giornalista si qualificherà, nell'immediato futuro, per la formazione e per la deontologia: due cardini ai quali si ispira la carta di identità professionale dei giornalisti, introdotta con la presente proposta di legge.

La carta, certificando l'adeguata formazione e qualificazione professionale, tutela nello stesso tempo la libertà e l'autonomia del lavoro giornalistico. Viene rilasciata da una commissione apposita, formata da sei rappresentanti dei giornalisti, due rappresentanti degli editori, un rappresentante dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. E i requisiti principali

per il rilascio della carta sono costituiti da una formazione di livello universitario: un titolo di laurea specifico in giornalismo oppure un titolo di laurea ed un diploma di specializzazione in giornalismo riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Commissione per la carta di identità professionale dei giornalisti, appositamente istituita, ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Qual è la situazione, oggi, in Italia? È giornalista chi è iscritto all'ordine nazionale dei giornalisti, ordine che si articola negli ordini regionali e che ha compiti soprattutto deontologici, oltre a certificare l'iter professionale di ogni iscritto. I giornalisti « in regola » sono attualmente oltre cinquantamila, tra professionisti e pubblicisti. Negli ultimi decenni, però, è cresciuta una galassia di operatori dell'informazione che lavorano senza una riconosciuta identità professionale, pur svolgendo il loro lavoro a tempo pieno. Sono per la maggior parte giovani che sperimentano i nuovi modi di informare, sia da un punto di vista tecnologico sia come iniziative autonome: è la generazione che di fatto sta integrando la tradizionale categoria tutelata da organismi professionali, sindacali e previdenziali, non a caso messi sotto accusa o contestati nell'attuale transizione.

Proprio questa generazione rischia di essere schiacciata tra la vecchia legge che privilegia il praticantato in redazioni tradizionali ed il nuovo assetto legislativo, che noi proponiamo, imperniato su una formazione rigorosa. Per questo motivo, nella norma transitoria della proposta di legge, si assegna alla Commissione di nuova istituzione l'importante compito di regolarizzare, su richiesta degli interessati, oltre alle posizioni dei pubblicisti che da almeno due anni svolgano lavoro giornalistico e quella dei praticanti che abbiano svolto lavoro giornalistico per un anno e che conseguano un diploma di specializzazione, anche quelle di tutti coloro che certifichino di aver svolto per almeno tre anni lavoro giornalistico come attività prevalente.

Insieme alla formazione, l'altro grande tema che giustifica un inquadramento speciale della professione giornalistica è quello della deontologia. Di fronte all'inefficacia del presidio posto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, il dibattito si è canalizzato in questi anni in due direzioni.

Da una parte si è ventilata l'esigenza di formare per legge un giuri esterno alla professione in grado di stilare un codice deontologico e di sanzionare i giornalisti che non vi si attengano. Proposta questa che, per quanto fondata su casi clamorosi di cattiva informazione, soprattutto ai danni di chi ha meno strumenti di difesa, aprirebbe la strada al rischio concreto di una limitazione del diritto di cronaca e di un'accresciuta sudditanza dell'informazione al potere.

Proprio per evitare questo rischio, è maturata in seno alla categoria stessa una proposta alternativa di un codice per la correttezza e la lealtà dell'informazione. Naturalmente, un codice, per quanto avanzato, ha bisogno di chi lo faccia rispettare con forza di legge. Se finora il comitato per la correttezza e la lealtà dell'informazione, giustamente ipotizzato di composizione mista, non ha potuto entrare in funzione è anche a causa della legislazione vigente che, riconoscendo agli ordini regionali la responsabilità dei provvedimenti disciplinari, è fonte di un potenziale conflitto fra questi ultimi ed il comitato.

La legge che proponiamo supera questa *impasse*, favorendo una maggiore assunzione di responsabilità da parte della stessa categoria dei giornalisti. Soltanto nel caso in cui questa assunzione di responsabilità venisse meno, la legge assegna alla nuova Commissione, con esclusione dei rappresentanti degli editori, la potestà di intervenire con atti propri a coprire una situazione non più sostenibile.

La Commissione, superando tutto ciò che si è rivelato inutile o non adeguato ai cambiamenti del sistema informativo della citata legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'ordine nazionale dei giornalisti, ne racco-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

glie invece i principi informativi e la tutela dell'identità del giornalista, comprese le sanzioni per chi viola le regole; garantisce la qualificazione professionale, non limita l'articolo 21 della Costituzione che garantisce a tutti « il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ».

Può essere suggestivo richiedere a gran voce, anzi « a furor di popolo », l'aboli-

zione dell'ordine nazionale dei giornalisti, inteso in quanto sbarramento corporativo che mina la libertà di espressione; suggestione cui sono sensibili in molti, immaginando un'informazione senza regole. Non è così: la formazione e la deontologia di chi sceglie come lavoro della vita — e dovere verso i cittadini — quello, delicatissimo, di informare, richiedono un alto senso di responsabilità. La « Società dell'informazione » del duemila lo esige. Prepariamoci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Diritti e doveri dei giornalisti
e tutela del lavoro giornalistico).*

1. In funzione della sua rilevanza e della responsabilità sociale, il lavoro giornalistico, inteso come la ricerca e l'elaborazione di notizie destinate ad essere rese pubbliche in forma di parole o immagini attraverso i mezzi di informazione, è tutelato per legge.

2. Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione, di critica e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

3. In conformità alle leggi vigenti, devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

4. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere la fiducia fra la stampa e i lettori.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, è abrogata.

ART. 2.

*(Carta di identità professionale
dei giornalisti).*

1. Allo scopo di tutelare la libertà e l'autonomia del lavoro giornalistico e al fine di assicurarne l'adeguata formazione e qualificazione professionale, è istituita la carta di identità professionale dei giornalisti, di seguito denominata « Carta ».

2. Per ottenere il rilascio della Carta è necessario uno dei seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo di laurea specifico in giornalismo;

b) possesso di un titolo di laurea e di un diploma di specializzazione in giornalismo.

3. La Carta è rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 3, a cittadini italiani o stranieri domiciliati in Italia, che siano in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2.

4. Fermo restando il diritto di ogni cittadino ad esprimere liberamente le sue opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista, se non è in possesso della Carta. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 3.

(Istituzione della Commissione per la Carta di identità professionale dei giornalisti).

1. È istituita la Commissione per la carta di identità professionale dei giornalisti, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è costituita da:

a) sei rappresentanti eletti dai giornalisti;

b) due rappresentanti eletti dagli imprenditori editoriali;

c) un rappresentante dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, designato dal Garante.

3. I membri della Commissione restano in carica per un triennio e non possono far parte della Commissione per più di due mandati consecutivi e, complessivamente, per più di tre mandati. Le modalità di sostituzione dei membri elettivi venuti a mancare per qualsiasi causa sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

4. La Commissione ha sede in Roma e, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di proprio personale.

5. I membri della Commissione, se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa senza assegni, con contributi previdenziali a carico delle imprese. Ad essi compete un'indennità annua fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. La Commissione è dotata di personalità giuridica.

ART. 4.

(Presidente e vicepresidente della Commissione).

1. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei propri membri.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione e dà disposizioni per il regolare funzionamento della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 5.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione esercita le seguenti competenze:

a) esamina le richieste di concessione della Carta e ne autorizza il rilascio;

b) emana il regolamento per la concessione, la sospensione e la revoca della Carta;

c) propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la determina con proprio decreto, la quota annuale dovuta dai titolari della Carta e stabilisce le relative modalità di versamento;

d) tiene ed aggiorna l'elenco delle Carte rilasciate, di quelle sospese e di quelle revocate;

e) tiene ed aggiorna i seguenti elenchi:

1) l'elenco dei giornalisti praticanti di cui all'articolo 11, comma 7;

2) l'elenco dei giornalisti a tempo parziale, intesi come collaboratori di testate giornalistiche che non svolgano il lavoro giornalistico come attività principale;

3) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente di *fotoreporter*, di telecincooperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione;

4) gli elenchi degli addetti stampa;

f) emana le norme e fissa i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui alla lettera e) e per l'eventuale cancellazione dai medesimi;

g) esprime al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il parere sui corsi e le scuole di specializzazione in giornalismo;

h) promuove e finanzia ricerche e studi sull'evoluzione, sulla formazione e sulla deontologia della professione giornalistica;

i) emana i regolamenti per l'elezione dei membri elettivi della Commissione e del collegio dei revisori dei conti;

l) fissa, con proprio regolamento, le norme relative al proprio funzionamento, all'organizzazione, all'amministrazione e alla gestione del personale e alla gestione delle spese, nonché all'articolazione territoriale dei propri uffici.

ART. 6.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. La Commissione è affiancata da un collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) due membri effettivi e due supplenti, eletti dai giornalisti;

b) un membro effettivo, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dalla Commissione. Esso dura in carica tre anni, è rinnovato contestualmente al rinnovo della Commissione ed elegge fra i propri membri il presidente.

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità annua fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

(Sospensione e revoca della Carta).

1. Il possesso della Carta è incompatibile con lo svolgimento prevalente di qualsiasi attività o professione diversa dal lavoro giornalistico, secondo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi. Esso è inoltre incompatibile con:

- a) il mandato parlamentare;
- b) il mandato di consigliere regionale;
- c) le cariche di Ministro, sottosegretario di Stato, sindaco di un comune con più di 80.000 abitanti.

2. L'insorgere di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la sospensione della Carta. La sospensione della Carta consente la continuità della posizione contributiva e assistenziale del giornalista che continui a versare i contributi previsti.

3. Il possessore della Carta che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, deve darne comunicazione alla Commissione entro sessanta giorni dall'insorgere del motivo di incompatibilità. L'omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire sei milioni.

4. È motivo di sospensione della Carta il mancato versamento della quota annuale entro il termine fissato dalla Commissione.

5. L'organo competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma 3 e ad incamerare i relativi proventi è la Commissione.

6. I giornalisti istituiscono, con le modalità decise dai propri organi sindacali più rappresentativi, un organo che giudichi le violazioni al codice deontologico per la lealtà e la correttezza dell'informazione, autonomamente assunto dai giornalisti medesimi. I giudizi dell'organo giudicante vengono trasmessi alla Commissione, che ne assicura la pubblicizzazione.

7. La violazione delle norme di legge sulla professione giornalistica o del codice deontologico di cui al comma 6 può comportare la sospensione o la revoca della Carta, nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

8. Qualora l'organo giudicante di cui al comma 6 non sia istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, in caso di vacanza dell'organo stesso per un periodo superiore a sei mesi, le sue funzioni sono assunte dalla Commissione, con l'esclusione dei rappresentanti degli imprenditori editoriali.

ART. 8.

(Corsi di laurea e corsi di specializzazione in giornalismo).

1. Le università attivano corsi di laurea in giornalismo, indirizzi in giornalismo di altri corsi di laurea, corsi di specializzazione in giornalismo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Commissione ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, identifica, con proprio decreto, i titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*). Tali titoli di studio hanno funzione abilitante alla professione di giornalista.

ART. 9.

(Direzione dei giornali).

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa o di una testata radiotelevisiva o telematica che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti in possesso della Carta, devono essere anch'essi giornalisti in possesso della Carta, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. La direzione di testate giornalistiche che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persone non in possesso della Carta, purché sia contestualmente nominato un vicedirettore responsabile che sia in possesso della Carta.

ART. 10.

(Copertura delle spese di funzionamento della Commissione).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione, ivi comprese le spese per il personale, si provvede con le quote annuali versate dai titolari della Carta.

ART. 11.

(Norme transitorie e finali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione è istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle seguenti designazioni:

a) sei rappresentanti dei giornalisti, designati d'intesa fra l'ordine nazionale dei giornalisti e le organizzazioni sindacali dei giornalisti;

b) due rappresentanti degli imprenditori editoriali, designati d'intesa fra le organizzazioni degli imprenditori medesimi;

c) un rappresentante dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, designato dal Garante, con funzioni di presidente.

2. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica sei mesi ed in tale periodo è affiancata dal collegio dei revisori dei conti del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Trascorsi i sessanta giorni di cui al comma 1 senza che siano state raggiunte le intese di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede all'istituzione della Commissione sentiti l'Ordine nazionale dei giornalisti, le organizzazioni sindacali dei giornalisti e le organizzazioni degli imprenditori editoriali.

4. Entro centottanta giorni dal primo insediamento, la Commissione provvede al rilascio della Carta a tutti gli iscritti all'ordine dei giornalisti in qualità di giornalisti professionisti, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data d'insediamento della medesima Commissione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

5. È indetta un'ultima sessione d'esame d'idoneità professionale, secondo le modalità fissate dall'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla quale sono anche ammessi, dietro presentazione di domanda da presentare entro sessanta giorni dal primo insediamento della Commissione:

a) coloro che siano iscritti all'Ordine, in qualità di giornalisti pubblicitari e che certifichino di aver svolto lavoro giornalistico come attività principale, regolare e retribuita nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi;

b) oppure coloro che certifichino di aver svolto lavoro giornalistico come attività principale, regolare e retribuita nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.

6. In deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, coloro che abbiano superato la prova d'idoneità professionale di cui al comma 5 hanno titolo a richiedere il rilascio della Carta.

7. Fino allo scadere del quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta può essere rilasciata ai giornalisti praticanti assunti da un'impresa editoriale secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico, che abbiano conseguito un diploma di specializzazione rilasciato da strutture riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Per accedere ai corsi che rilasciano i diplomi di specializzazione di cui al comma 7, il giornalista praticante deve:

a) avere svolto per almeno un anno, entro il trecentosessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pratica professionale in un'azienda editoriale sotto la guida di un giornalista con almeno dieci anni di esperienza;

b) aver superato un esame di ammissione che accerti una preparazione culturale di livello universitario.

9. I corsi di specializzazione per giornalisti praticanti hanno durata non inferiore a dodici mesi, possono essere organizzati su un arco temporale più lungo per consentire la prosecuzione della pratica professionale ed hanno funzione abilitante alla professione di giornalista.

10. Entro novanta giorni dal primo insediamento, la Commissione emana i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), e, entro i successivi trenta giorni, indice le elezioni dei membri elettivi della Commissione e del collegio dei revisori dei conti ed invita il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a designare i membri di rispettiva competenza.

11. I membri della Commissione di cui al comma 1, lettere a) e b) non sono immediatamente eleggibili alla scadenza del loro mandato.

12. La Commissione subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ordine nazionale e agli ordini regionali dei giornalisti.

13. Il personale dipendente dell'Ordine nazionale e degli ordini regionali dei giornalisti passano alle dipendenze della Commissione. Sono trasferiti alla Commissione le risorse finanziarie, i beni mobili e immobili, le strutture e le attrezzature dell'Ordine nazionale e degli ordini regionali dei giornalisti.

14. Entro centoventi giorni dal primo insediamento, la Commissione di cui all'articolo 3 emana il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

15. Fino alla data d'insediamento della Commissione di cui al comma 1, i consigli degli ordini regionali o interregionali restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Essi non possono procedere ad ulteriori iscrizioni all'albo dei giornalisti. Fino alla medesima data resta altresì in carica per l'ordinaria amministrazione il consiglio dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

16. Fino al termine di centottanta giorni di cui al comma 4, l'esercizio della professione di giornalista continua ad essere disciplinato dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69. Scaduto tale termine, il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti previsto da norme in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è sostituito dal requisito del possesso della Carta.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947 del codice civile, l'azione civile di risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione, si prescrive nel termine perentorio di novanta giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.

